

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROV. DI LECCO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 DEL 27-04-2023

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la sala delle adunanze della sede di via Montegrappa n. 1 e in videoconferenza, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PANZERI MARCO	X	
SIRONI PETER	X	
PANZERI SAMUELE	X	
BRIVIO MAURO ANGELO	X	
BIELLA AMBRA	X	
SALA MAURIZIO ENRICO	X	
FUSTELLA ROBERTO	X	
NOVA STEFANO		X
PEREGO MICHELA	X	
PANZERI LINO ANGELO	X	
RIPAMONTI ROMEO	X	
CESANA RAFFAELE	X	
COLOMBO DARIO	X	

Numero totale presenti: 12 – Numero assenti: 1

Membro della giunta comunale – assessore esterno, senza diritto di voto:

Componente	Presente	Assente
PEREGO ANNA MARIA	X	

Assiste all'adunanza il VICESEGREARIO DEBORAH AGOSTONI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARCO PANZERI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022.

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) l'articolo 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- b) l'articolo 1, comma 527 della L. 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazioni per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, contemplando tra le funzioni dell'Autorità anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi, la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi, nonché la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

Preso atto che con propria deliberazione 15/2022, ARERA ha adottato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) introducendo:

- numerosi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per la gestione del servizio rifiuti, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori;
- intervento regolatorio che determina una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare per quanto attiene:
 - le tempistiche e le modalità di presentazione delle dichiarazioni di attivazione, variazione e cessazione del servizio ("dichiarazioni" TARI) e relative procedure di risposta e/o applicazione;
 - la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA;
 - la modalità di rettifica degli importi indicati in bolletta;
 - le tempistiche e le modalità dei rimborsi delle somme versate in eccedenza;
 - la presentazione dei reclami, richieste di informazione e di rettifica degli importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione;
 - le modalità, strumenti e termini di pagamento;
 - la presentazione della documentazione per l'avvio a recupero o riciclo dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche che decidono di uscire dal servizio pubblico e relativa procedura di risposta;
 - gli obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta e relativa procedura di risposta;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 29.04.2022 "Determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023"; Silea, che rappresenta una sorta di ambito territoriale "di fatto" ha proposto un inquadramento unico, uguale per tutti i soci, anche in coerenza con le linee guida comuni utilizzate per l'elaborazione dei PEF, corrispondente allo schema regolatorio I "livello qualitativo minimo";

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 21.12.2022 questa Amministrazione ha approvato la carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al "testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – TQRIF, approvato da ARERA con delibera n. 15/2022/R/RIF);

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della TARI, a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene di procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento di questo Ente;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle già menzionate modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997, recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei Comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

Richiamato l'art 53 comma 16 della Legge n. 388/2000;

Osservato che l'articolo 3 comma 5-quinquies del Decreto-legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, ha altresì stabilito che: "A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui sopra coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Rilevato altresì che l'articolo 1 comma 775 della legge 29.12.2022 (legge di bilancio 2023) stabilisce, tra l'altro, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 è differito al 30 aprile 2023;

Considerato che il Comune di La Valletta Brianza nella seduta odierna provvederà ad approvare il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'art 239 comma 1 lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2020;

Visto l'art 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione di presente atto;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.s.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto dell'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 da parte dei Responsabili di Servizio competenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

D E L I B E R A

1. Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
2. Prendere atto che questa Amministrazione ha approvato la "Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" con atto di Giunta Comunale n. 72 del 21.12.2022
3. Approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione della Tari" che risulta composto da n. 35 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con propria deliberazione n. 14 del 29.06.2021 e abrogato a far data dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.
4. Dare atto che il Regolamento di cui si tratta ha efficacia a decorrere dall' 1.01.2023.
5. Dare atto altresì che:
 - a) il responsabile del servizio tributi provvederà ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale de

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 co 3 del D.Lgs 28.09.1998 n. 360

b) il presente regolamento è pubblicato nell'apposita sezione dedicata del portale istituzione di questo Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inizio discussione

Il Sindaco spiega che, a partire dal punto in discussione, vengono esaminate le proposte di deliberazione finalizzate all'approvazione, a successivo punto all'o.d.g., del bilancio di previsione.

Procede poi con l'illustrazione dell'argomento e della deliberazione, precisando che il testo del regolamento per l'applicazione della Tari è stato formulato in recepimento a quanto indicato dalla società Silea spa.

Fine Discussione

Terminata la discussione, con voti n. 12 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 12 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. al fine di rispettare il termine di legge;

Con voti n. 12 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 12 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Deliberazione n. 15 del 27-04-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARCO PANZERI

Il Segretario
DEBORAH AGOSTONI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DEBORAH AGOSTONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss .mm.ii.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
Provincia di Lecco

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile Servizio 6 - Tributi del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note:

Addì, 19-04-2023

Il Responsabile del Servizio
Luigia Riva

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
Provincia di Lecco

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 5 Ragioneria del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note:

Addì, 20-04-2023

Il Responsabile del Servizio
Elena Scaccabarozzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

Provincia di Lecco

Deliberazione di consiglio N. 15/2023 del 27-04-2023 avente ad oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022.

pubblicata dal 10-05-2023 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente.

L'addetto alle Pubblicazioni
TAVOLA ELISABETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

(Provincia di Lecco)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	
ARTICOLO 2 - SOGGETTO ATTIVO	
ARTICOLO 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	
ARTICOLO 4 - ACCERTAMENTO	
ARTICOLO 5 - RISCOSSIONE COATTIVA	
ARTICOLO 6 - SANZIONI ED INTERESSI	
ARTICOLO 7 - RIMBORSI	
ARTICOLO 8 - CONTENZIOSO	
ARTICOLO 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	
ARTICOLO 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	
ARTICOLO 11 - SOGGETTI PASSIVI	
ARTICOLO 12 - BASE IMPONIBILE	
ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	
ARTICOLO 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	
ARTICOLO 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	
ARTICOLO 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	
ARTICOLO 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	
ARTICOLO 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	
ARTICOLO 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	
ARTICOLO 20 - TARIFFA GIORNALIERA	
ARTICOLO 21 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	
ARTICOLO 22 - ESENZIONI E RIDUZIONI	
ARTICOLO 23 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	
ARTICOLO 24 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	
ARTICOLO 25 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	
ARTICOLO 26 - AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO O IL RICICLO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	
ARTICOLO 27 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	
ARTICOLO 28 - AGEVOLAZIONI	
ARTICOLO 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
ARTICOLO 30 - TERMINI DI PAGAMENTO	
ARTICOLO 31 - MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO	
ARTICOLO 32 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE	
ARTICOLO 33 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE	
ARTICOLO 34 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	
ARTICOLO 35 - RATEAZIONI	
ALLEGATO A	

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore come disciplinata dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

ARTICOLO 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune relativamente agli immobili e alle aree la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 4 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i

criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione del servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al servizio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

ARTICOLO 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta oppure affidata:
 - a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97;
 - b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 1 commi 792-814 della Legge 160/2019 e s.m.i.

ARTICOLO 6 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento** risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato e in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di **omessa presentazione** della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale più 1 punto percentuale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 7 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza. Il comune provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) La detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da addebitare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine di 120 giorni lavorativi. In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.
4. Il contribuente può richiedere la compensazione del credito. È facoltà del Funzionario Responsabile concedere o meno la compensazione.

ARTICOLO 8 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso.
3. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche**, tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La presenza di arredo e/o macchinari oppure l'attivazione di almeno 2 utenze dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative dei locali tassabili delle utenze non domestiche;
 - d. gli stabili e le relative aree adibite a sede, uffici e servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 11 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 12 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura dei costi di gestione e di investimento per erogare il servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle **istituzioni scolastiche**, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.
5. È fatta salva l'applicazione del **tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo. Il versamento del tributo provinciale è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020.
6. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe sulla base del piano finanziario elaborato, redatto dal soggetto che svolge il servizio integrato dei rifiuti ed integrato dal Comune per quanto di sua competenza, ed approvato dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La tariffa è strutturata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

ARTICOLO 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno e nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla **superficie** dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al **numero degli occupanti**, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Relativamente alle unità accessorie/pertinenziali delle abitazioni (box e cantine), si applica la sola quota fissa, in funzione delle superfici delle predette pertinenze.

ARTICOLO 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 2 occupanti, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti

sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.

ARTICOLO 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica ed è riferita all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi, anche nel caso in cui le superfici destinate all'esercizio dell'attività presentino differenti destinazioni d'uso (ad esempio: vendita, esposizione, magazzino, laboratorio, ecc...) e siano ubicate in luoghi diversi all'interno del territorio comunale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Nel caso di attività distintamente classificate e desumibili dalla visura camerale svolte dal medesimo intestatario in locali o aree scoperte ubicate in luoghi diversi all'interno del territorio comunale la tariffa applicabile è riferita alla singola attività.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ARTICOLO 20 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (1/365) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% (quota fissa e quota variabile).
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
7. Il servizio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al servizio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 21 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e con un contratto attivo di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h. le superfici coperte di altezza inferiore a 150 cm.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 22 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
4. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
5. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - c. A partire dall'anno 2015 per legge è ridotta di 2/3 la TARI riferita all'unità immobiliare assimilata all'abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - d. Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o di dichiarazione di provvedervi tramite "compostaggio in buca" sulla propria proprietà.
6. Le riduzioni del presente comma precedente si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di richiesta e cessano al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

7. Per gli agriturismi e i bed & breakfast la tariffa si applica nella misura ridotta del 20% nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione di cui al presente comma si applica con la decorrenza conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1162 del 19/02/2019.

ARTICOLO 23 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i., dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani interni (regolamento dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta) per quanto di competenza comunale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e s.m.i., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

ARTICOLO 24 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo

- smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO 25 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 24, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una produzione di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% abbattimento
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazioni veicoli, autolavaggi, autorimesse	40%
Falegnamerie e lavorazioni del legno, tessiture, attività manifatturiere	40%
Stampaggi materie plastiche e verniciature	30%
Laboratori di pasticceria/rosticceria, lavanderie a secco e tintorie non Industriali	30%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Laboratori diagnostici, radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori analisi, esposizioni commerciali	20%

3. Nel calcolo delle superfici non sono considerate la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e magazzini e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti). A pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia di idonea documentazione (M.U.D., formulari di identificazione dei rifiuti, registri...), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento attestante i quantitativi di

rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Nel caso dei magazzini di cui al comma precedente, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

ARTICOLO 26 - AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO O IL RICICLO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Per «riciclo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile e sono quindi tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
5. Alle utenze non domestiche, relativamente alla superficie sulla quale vengono prodotti i rifiuti avviati al recupero o al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, viene applicata una riduzione pari a quella applicata l'anno precedente o da applicarsi a seguito di specifica dichiarazione attestante il quantitativo presunto per l'anno di riferimento di rifiuti avviati a recupero o al riciclo. Tale riduzione viene determinata sulla base della quantità dei rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero o al riciclo da parte della singola utenza, rapportata ai coefficienti di produzione Kd minimi previsti dal D.P.R.158/99 per la specifica categoria, e alla superficie produttiva a ruolo dell'attività per tali rifiuti. Per la determinazione della percentuale di abbattimento, da applicare ci si avvarrà della seguente formula:

$$R = \frac{Q_{dich}}{Kd(ap) \times S} \times 100$$

Q_{dich}: quantità dei rifiuti avviati al recupero

K_{d(ap)}: coefficiente di produttività specifica per metro quadrato

S: superficie a ruolo dell'attività per tali rifiuti.

In particolare verranno concesse le seguenti riduzioni:

per R fino a 30: la riduzione applicata sarà del 30%

per R fino a 50: la riduzione applicata sarà del 50%

per R fino a 70: la riduzione applicata sarà del 70%

per R fino a 99: la riduzione applicata sarà del 90%

per R uguale o superiore a 100: la riduzione applicata sarà del 100%

6. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti). A pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia di idonea documentazione (M.U.D., formulari di identificazione dei rifiuti, registri...), entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento attestante i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
7. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è riconosciuta una riduzione del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o di dichiarazione di provvedervi tramite "compostaggio in buca" sulla propria proprietà.

ARTICOLO 27- OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 26 comma 4 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore ai due (2) anni.
2. Per comunicare la scelta di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per un periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché al Servizio Lavori Pubblici e Ambiente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di idonea documentazione (M.U.D., formulari di identificazione dei rifiuti, registri...) a pena di decadenza.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

ARTICOLO 28 - AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Istituzioni scolastiche non statali: riduzione/esenzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;
 - b. Locali ed aree utilizzati da Enti di Culto per attività pastorali (ad eccezione dell'abitazione del Ministro del Culto e relative pertinenze): riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;
 - c. Luoghi di culto (chiese, monasteri, cappelle, ecc...): riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;
 - d. Locali ed aree ad uso esclusivo di associazioni no-profit sportive, ricreative, culturali: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.
2. Si applica il comma 6 dell'articolo 22.

ARTICOLO 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà presa in considerazione solamente quella più favorevole al contribuente.

ARTICOLO 30 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata una volta all'anno garantendo all'utente due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia pari o inferiore ad Euro 12,00.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata

con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

ARTICOLO 31 - MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

ARTICOLO 32 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del

possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) - (da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel

tempo) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ARTICOLO 33 – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è

presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

ARTICOLO 34 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportando i seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ARTICOLO 35 - RATEAZIONI

1. Il comune o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà:
 - b) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - c) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente)
 - d) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Secondo il seguente schema (fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione):
 - a) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - e) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 4.
5. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano gli interessi di mora conteggiati come previsto dall'articolo 6 comma 7 del presente regolamento.

ALLEGATO A
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)02. Cinematografi, teatri03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi05. Stabilimenti balneari06. Autosaloni, esposizioni07. Alberghi con ristorante08. Alberghi senza ristorante09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme10. Ospedali11. Agenzie, uffici12. Banche, istituti di credito, studi professionali13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti16. Banchi di mercato beni durevoli17. Barbiere, estetista, parrucchiere18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto20. Attività industriali con capannoni di produzione21. Attività artigianali di produzione beni specifici22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie23. Birrerie, hamburgerie, mense24. Bar, caffè, pasticceria25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)26. Plurilicenze alimentari e miste27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio28. Ipermercati di generi misti29. Banchi di mercato generi alimentari30. Discoteche, night club |
|---|

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE.

Art. 1
Disciplina

1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art.2
Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

1) Sono ammesse alla definizione le entrate di cui al successivo articolo 3, fiscali e non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n°639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art.3
Entrate ammesse alla definizione agevolata

1) Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TARI, TARES, TARSU ecc., le violazioni del codice della strada e le entrate patrimoniali.

Art. 4
Le voci soggette a definizione agevolata

1) In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall'articolo 1 del presente regolamento e riferite alle entrate dell'articolo 3.

2) Relativamente alle violazioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i pagamenti ritardati.

Art. 5
La rateazione dei pagamenti

1) Per i debiti di importo complessivo (per tali si intendono anche le somme di più ingiunzioni fiscali) inferiore ad euro 1.000,00, i pagamenti dovranno essere effettuati in rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 31 gennaio 2018.

2) Per i debiti di importo complessivo superiori ad € 1.000,00 i pagamenti dovranno essere di pari importo ed effettuati in cinque rate con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 31 ottobre 2017, 31 gennaio 2018, 30 aprile 2018, 31 luglio 2018.

Art. 6

Modalità di richiesta di definizione agevolata

- 1) Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso l'ufficio protocollo del Comune o del concessionario della riscossione incaricato entro la data del 31 marzo 2017.
- 2) L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune o del Concessionario della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 7

Modulistica

- 1) L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.

Il Comune sulla home-page del proprio sito dovrà darne particolare risalto.

Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.

Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.

Inoltre il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:

- la natura del debito (ICI, IMU, codice della strada, ecc.);
- l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
- la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;
- la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
- il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 8

Adempimenti del Comune o del concessionario

Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 6, il Comune o il Concessionario della riscossione, entro il termine del 31 maggio 2017, inviano la comunicazione nella quale sono indicati:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
- il numero di rate;
- l'importo di ciascuna rata;
- la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

Art. 9

Mancato pagamento

1) Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 10

Esclusione dalla definizione agevolata

Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6 commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Art. 11

Disposizioni finali

Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROV. DI LECCO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16 DEL 27-04-2023

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la sala delle adunanze della sede di via Montegrappa n. 1 e in videoconferenza, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PANZERI MARCO	X	
SIRONI PETER	X	
PANZERI SAMUELE	X	
BRIVIO MAURO ANGELO	X	
BIELLA AMBRA	X	
SALA MAURIZIO ENRICO	X	
FUSTELLA ROBERTO	X	
NOVA STEFANO		X
PEREGO MICHELA	X	
PANZERI LINO ANGELO	X	
RIPAMONTI ROMEO	X	
CESANA RAFFAELE	X	
COLOMBO DARIO	X	

Numero totale presenti: 12 – Numero assenti: 1

Membro della giunta comunale – assessore esterno, senza diritto di voto:

Componente	Presente	Assente
PEREGO ANNA MARIA	X	

Assiste all'adunanza il VICESEGREARIO DEBORAH AGOSTONI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARCO PANZERI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'abrogazione dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU e TASI, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)", contenute all'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità anno 2014) dai commi da 641 a 668;

Dato atto che il Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, nella seduta odierna procederà alla conferma del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani quadriennale 2022-2025 redatto secondo il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), come riportato per riassunto nell'apposito allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui alle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) giusta delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ed adottato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta con atto n. 16 del 29.04.2022, in quanto soggetto che gestisce il servizio rifiuti per conto dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè ed è pertanto l'Ente Territoriale Competente (ETC);

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"

Osservato che l'articolo 3 comma 5-quinquies del Decreto-legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, ha altresì stabilito che: "A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui sopra coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Rilevato altresì che l'articolo 1 comma 775 della legge 29.12.2022 (legge di bilancio 2023) stabilisce, tra l'altro, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 è differito al 30 aprile 2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 50 del 18.04.2023 ad oggetto "Tassa rifiuti (TARI) – proposta tariffe anno 2023";

Considerato che il Comune di La Valletta Brianza nella seduta odierna provvederà ad approvare il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Ricordato che:

- ARERA, con propria deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 ha approvato il "METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025" (allegato A della deliberazione 363/2021), nel quale definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione dei rifiuti per il predetto periodo (successivamente integrata con le deliberazioni 459/2021/R/rif del 26/10/2021 e n. 422/2021/R/rif del 12/10/2021 e con la determina n. 2/2021 del DRIF del 04/11/2021, con cui sono approvati gli schemi tipo degli atti da produrre e le modalità operative per la trasmissione degli stessi all'Autorità;
- l'articolo 6 dell'allegato A alla predetta Delibera 363/2021 (MTR-2) conferma, per la determinazione delle tariffe TARI, la possibilità di utilizzare i criteri presuntivi di produzione rifiuti

predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (“metodo normalizzato”), così come già stabilito dall’art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevedendo che in ciascuna delle annualità o comunque fino a diversa regolazione disposta da ARERA, sono definiti, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso (individuare sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2):

- a) l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;-i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99”;
 - b) l’art. 57 bis del D.L. 124/2019, modificando l’art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto “fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)”, la facoltà di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, “inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ”;
- stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;
 - per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le suddette macrocategorie di utente l’art 4 del DPR n. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione avvenga “secondo criteri razionali”;

Dato atto che:

- in conformità al piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani quadriennale 2022-2025, sono state elaborate dall’Unione le tariffe TARI per l’anno 2023 al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi efficienti del servizio iscritti nel PEF 2023;
- l’importo totale da coprire con tariffa ai sensi dell’art. 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, risulta essere di € 707.834,00 distinto in € 335.910,00 per la parte fissa e € 371.924,00 per la parte variabile, e che gli stessi sono da suddividere tra le due macrocategorie di utenze domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.);
- la suddivisione dei costi tra utente è nella misura del 62% per utenze domestiche e del 38% per utente non domestiche;
- si è ritenuto di avvalersi per l’anno 2023 della facoltà prevista dall’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013, così come da ultimo modificato l’art. 57 bis del D.L. 124/2019 (non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1° dell’allegato 1; prevedere la riduzione del 50% dei coefficienti minimi delle categorie 22 – 23- 24 - 26 e 27 al fine di non risultare le tariffe TARI particolarmente gravose per tali specifiche categorie, la cui presenza sul territorio deve essere salvaguardata, costituendo tali attività elementi del tessuto produttivo ed economico locale)
- si prevede di applicare una maggiorazione pari al 100% alle tariffe applicabili alla TARI giornaliera, ai sensi del comma 663 dell’art. 1 della L. 147/2013;
- per ogni categoria, i coefficienti k individuati, sono contenuti all’interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999, come derogati dall’art. 1 comma 652 della L. 147/2013;
- è rispettato il principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’art 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e dal Consiglio, del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al DPR 27.04.1999 n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013, è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) sull’importo del tributo posto in riscossione;

Viste le proposte tariffe TARI per l’anno 2023 (stesse tariffe applicate per l’anno 2022) oltre ai coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche come risultanti dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s

s.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto dell'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 da parte dei Responsabili di Servizio competenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

D E L I B E R A

1. Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
2. Prendere atto che il Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta , nella seduta odierna procederà alla conferma del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani quadriennale 2022-2025 redatto secondo il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), come riportato per riassunto nell'apposito allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui alle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) giusta delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ed adottato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta con atto n. 16 del 29.04.2022, in quanto soggetto che gestisce il servizio rifiuti per conto dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè ed è pertanto l'Ente Territoriale Competente (ETC).
3. Approvare le tariffe TARI per l'anno 2023 (stesse tariffe applicate per l'anno 2022) oltre ai coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe sia per tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi efficienti del servizio iscritti nel PEF, come risultanti dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto – giusta proposta della giunta dell'Unione con atto n. 50 in data 18.04.2023.
4. Applicare una maggiorazione pari al 100% alle tariffe applicabili alla TARI giornaliera, ai sensi del comma 663 dell'art. 1 della L. 147/2013.
5. Dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regolamento modificato ai sensi della deliberazione ARERA N. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022
6. Dare atto che le disposizioni contenute nei precedenti punti, decorrono dal 1° gennaio 2023.
7. Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Inizio discussione

Il Sindaco relaziona sull'argomento, illustra la proposta di deliberazione e precisa che trattasi di una conferma delle tariffe già in vigore.

Fine Discussione

Terminata la discussione, con voti n. 12 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 12 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. al fine di rispettare il termine di legge;

Con voti n. 12 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 12 i componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARCO PANZERI

Il Segretario
DEBORAH AGOSTONI

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DEBORAH AGOSTONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
Provincia di Lecco

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile Servizio 6 - Tributi del Settore 2 - Economico, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta inoltre l’inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note:

Addì, 19-04-2023

Il Responsabile del Servizio
Luigia Riva

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
Provincia di Lecco

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 5 Ragioneria del Settore 2 - Economico, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Attesta inoltre l’inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note:

Addì, 20-04-2023

Il Responsabile del Servizio
Elena Scaccabarozzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

Provincia di Lecco

Deliberazione di consiglio N. 16/2023 del 27-04-2023 avente ad oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.

pubblicata dal 10-05-2023 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente.

L'addetto alle Pubblicazioni
TAVOLA ELISABETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: UNIONE LA VALLETTA			Ambito tariffario: UNIONE LA VALLETTA			Ambito tariffario: UNIONE LA VALLETTA			Ambito tariffario: UNIONE LA VALLETTA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	41.263	-	41.263	41.778	-	41.778	41.778	-	41.778	41.778	-	41.778
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTB	215.356	-	215.356	218.042	-	218.042	218.042	-	218.042	218.042	-	218.042
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	184.965	-	184.965	187.272	-	187.272	187.272	-	187.272	187.272	-	187.272
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP}_{1A/IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO^{IN}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	144.503	-	144.503	144.503	-	144.503	144.503	-	144.503	144.503	-	144.503
Fattore di Sharing - b	-	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	86.702	-	86.702	86.702	-	86.702	86.702	-	86.702	86.702	-	86.702
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da sistemi collettivi di compliance - AR_{sc}	65.472	-	65.472	65.472	-	65.472	65.472	-	65.472	65.472	-	65.472
Fattore di Sharing - a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing - b(1+a)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal da sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+a)AR_{sc}	43.211	-	43.211	43.211	-	43.211	43.211	-	43.211	43.211	-	43.211
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC_{OP}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	-	18.732	18.732	-	18.732	18.732	-	18.732	18.732	-	18.732	18.732
Recupero dello (Σ1a-Σ1max) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σ1Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al: Art. 4.6 Del. 363/2021/R/IR	311.471	18.320	329.791	317.178	18.732	335.910	317.178	18.732	335.910	317.178	18.732	335.910
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CS	61.312	7.415	68.727	61.312	7.420	68.733	61.312	7.420	68.733	61.312	7.420	68.733
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	756	54.332	55.088	756	55.287	56.042	756	55.287	56.042	756	55.287	56.042
Costi generali di gestione - CGG	39.198	62.114	101.314	39.198	66.548	105.746	39.198	66.548	105.746	39.198	66.548	105.746
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO_{AS}	340	-	340	340	-	340	340	-	340	340	-	340
Costi comuni - CC	40.294	116.448	156.742	40.294	121.835	162.128	40.294	121.835	162.128	40.294	121.835	162.128
Ammortamenti - Amm	38.905	19.062	57.967	34.413	19.062	53.475	32.337	19.062	51.399	33.779	19.062	52.841
Accantonamenti - Acc	888	12.552	13.420	888	7.315	8.203	888	7.315	8.203	888	7.315	8.203
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	12.552	12.552	-	7.315	7.315	-	7.315	7.315	-	7.315	7.315
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	888	-	888	888	-	888	888	-	888	888	-	888
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	37.175	36.438	73.612	36.498	35.215	71.713	58.275	34.014	92.289	59.025	32.813	91.838
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{LC}	109	-	612	612	-	-	4	-	4	3	-	3
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK_{proprietà}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	77.077	68.032	145.108	72.612	61.592	134.203	111.504	60.391	171.895	113.495	59.190	172.885
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP}_{1A/IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9 del MTR-2 - CO^{IN}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC_F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	13.159	13.159	-	13.751	13.751	-	13.751	13.751	-	13.751	13.751
Recupero dello (Σ1a-Σ1max) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σ1Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al: Art. 4.6 Del. 363/2021/R/IR	178.483	205.064	383.537	174.218	204.627	378.845	213.110	203.426	416.536	216.361	202.226	417.527
Σ1a+ Σ1Va + Σ1Ta prima delle detrazioni di cui al: Art. 4.6 Del. 363/2021/R/IR	502.281	223.374	725.655	497.816	223.359	721.175	536.709	222.158	758.867	538.900	220.957	759.857
Σ1a+ Σ1Va + Σ1Ta dopo le detrazioni di cui al: Art. 4.6 Del. 363/2021/R/IR	490.364	223.374	713.728	491.356	223.359	714.755	530.388	222.158	752.446	532.479	220.957	753.437
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata - %			84%			78%			78%			78%
Σ1a - Ton			1.879,40			1.879,40			1.879,40			1.879,40
costo unitario effettivo - Cuffi - €/cent/1kg			36,88			37,33			37,46			38,03
Benchmark di riferimento (cent/1kg) (tabellaggio standard/costo medio settore)			24,10			24,41			24,41			24,41
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y₁			-0,19			-0,19			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y₂			-0,14			-0,14			-0,14			-0,14
Totale - y			-0,33			-0,33			-0,33			-0,33
Coefficiente di gradualità - (1+y)			0,67			0,67			0,67			0,67
Variazioni del limite di crescita												
IR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X₁			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QI₁			1,25%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valutazione di modifiche del perimetro gestionale - PG₁			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 - C₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - μ			2,76%			1,90%			1,90%			1,90%
(1+μ)			1,0275			1,0150			1,0150			1,0150
Σ1₁			217,327			217,755			217,755			217,755
Σ1₂			349,666			329,991			329,910			329,910
Σ1₃			352,472			383,737			378,845			389,546
Σ1₄			701,838			713,728			714,755			725,479
Σ1₅ / Σ1₄			1,0174			1,0014			1,0057			1,0085
Σ1max (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			713,728			714,755			725,476			736,358
della (Σ1₄-Σ1_{max})			-			-			-26,970			-17,078
Risultato dopo distribuzione dello (Σ1a-Σ1max)			311.471			317.178			317.178			317.178
Risultato dopo distribuzione dello (Σ1a-Σ1max)			178.483			174.218			174.446			178.448
Tot(Σ1a+Σ1Ta dopo distribuzione dello (Σ1a-Σ1max))			490.364			491.356			530.388			532.479
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			13,169			6,921			6,921			6,921
Σ1V₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			329.991			335.910			335.910			335.910
Σ1V₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			370,567			371,924			382,445			393,528
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			700,558			707,834			718,555			729,437
Attività esterne Ciclo integrato RU			12,234			12,234			12,234			12,234

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA - Comuni associati La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè

TARIFFE TARI 2023

UTENZE DOMESTICHE - 2023

QUOTA VARIABILE determinata in relazione al numero degli occupanti			
NCF componenti nucleo familiare	Variabile €	Addizionale provinciale 5%	TOTALE €
1	62,66	3,133	65,79
2	66,83	3,342	70,17
3	71,01	3,551	74,56
4	75,19	3,760	78,95
5	77,28	3,864	81,14
6 o più	79,36	3,968	83,33

QUOTA FISSA relativa alle superfici dichiarate			
NFC componenti nucleo familiare	Fisso €/mq	Addizionale provinciale 5%	TOTALE €/mq
1	0,585	0,029	€ 0,614
PERTINENZE	0,585	0,029	€ 0,614
2	0,585	0,029	€ 0,614
PERTINENZE	0,585	0,029	€ 0,614
3	0,585	0,029	€ 0,614
PERTINENZE	0,585	0,029	€ 0,614
4	0,585	0,029	€ 0,614
PERTINENZE	0,585	0,029	€ 0,614
5	0,585	0,029	€ 0,614
PERTINENZE	0,585	0,029	€ 0,614
6 o più	0,585	0,029	€ 0,614
PERTINENZE	0,585	0,029	€ 0,614

UTENZE NON DOMESTICHE - 2023

Codice categoria	Descrizione categoria	Fisso €/mq	Variabile €/mq	Totale tariffa	Addizionale provinciale 5%	TOTALE €/mq	Codice categoria
ND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,238	1,271	2,509	0,125	2,634	ND01
ND02	Cinematografi e teatri	0,797	0,809	1,606	0,080	1,686	ND02
ND03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,103	1,132	2,235	0,112	2,347	ND03
ND04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,618	1,666	3,284	0,164	3,448	ND04
ND05	Stabilimenti balneari	1,177	1,206	2,383	0,119	2,502	ND05
ND06	Esposizioni, autosaloni	0,938	0,975	1,913	0,096	2,009	ND06
ND07	Alberghi con ristorante	3,016	3,107	6,123	0,306	6,429	ND07
ND08	Alberghi senza ristorante	1,986	2,051	4,037	0,202	4,239	ND08
ND09	Case di cura e riposo	2,298	2,361	4,659	0,233	4,892	ND09
ND10	Ospedale	2,372	2,437	4,809	0,240	5,049	ND10
ND11	Uffici, agenzie	2,795	2,876	5,671	0,284	5,955	ND11
ND12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,128	1,162	2,290	0,115	2,405	ND12
ND13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni	2,599	2,668	5,267	0,263	5,530	ND13
ND14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,310	3,414	6,724	0,336	7,060	ND14
ND15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,	1,532	1,573	3,105	0,155	3,260	ND15
ND16	Banchi di mercato beni durevoli	3,273	3,368	6,641	0,332	6,973	ND16
	- idem utenze giornaliere	6,546	6,737	13,283	0,664	13,947	
ND17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,721	2,800	5,521	0,276	5,797	ND17
ND18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,900	1,959	3,859	0,193	4,052	ND18
ND19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,599	2,668	5,267	0,263	5,530	ND19
ND20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,692	1,740	3,432	0,172	3,604	ND20
ND21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,004	2,058	4,062	0,203	4,265	ND21
ND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,420	3,518	6,938	0,347	7,285	ND22
	- idem utenze giornaliere	6,828	7,034	13,862	0,693	14,555	
ND23	Mense, birrerie, amburgherie	2,979	3,063	6,042	0,302	6,344	ND23
ND24	Bar, caffè, pasticceria	2,427	2,498	4,925	0,246	5,171	ND24
	- idem utenze giornaliere	4,854	4,996	9,850	0,493	10,343	
ND25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,383	3,491	6,874	0,344	7,218	ND25
ND26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,944	0,970	1,914	0,096	2,010	ND26
ND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,401	4,525	8,926	0,446	9,372	ND27
ND28	Ipermercati di generi misti	5,038	5,186	10,224	0,511	10,735	ND28
ND29	Banchi di mercato genere alimentari	12,724	13,117	25,841	1,292	27,133	ND29
	- idem utenze giornaliere	25,448	26,235	51,683	2,584	54,267	
ND30	Discoteche, night-club	3,512	3,622	7,134	0,357	7,491	ND30